

TRIBUNALE DI TRAPANI - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

per la sig.ra **Rosa D'Amico**, nata a Mazara del Vallo (Tp) il 18/6/1978 (c.f.: DMC RSO 78H58 F061P) e residente Marsala (Tp), via Grotta del Toro n. 15/c rappresentata e difesa, giusta procura che pure si deposita telematicamente, dagli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici (c.f.: DNT LNZ 76B23 G273B), Federica Bonsangue (c.f.: BNS FRC 86C46 G273K) e Alberto Romano (c.f.: RMN LRT 86B12 G273E), sia uniti, sia divisi, ed elettivamente domiciliata in Trapani, via Passo Enea, 92 presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Mela (pec: *lorenzo.dentici@pec.it*, *f.bonsangue@pec.it*, *albertoromano@pecavvpa.it*, fax: 0916812588)

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – M.I.U.R.**, (C.F.: 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – U.S.R. SICILIA**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* (C.F.: 80018500829), con sede in Palermo, via Fattori n. 60;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI** (c.f.: 80003400811) con sede in Trapani, via Castellammare n. 14 n persona del dirigente *pro tempore*;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO I – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO** (c.f.: 80012100824), con sede in Palermo, via San Lorenzo n. 312/g;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – U.S.R. LOMBARDIA**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* (c.f.: 97254200153), con sede in Milano, via Pola 11;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA - UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, (C.F.: 80099830152) con sede in Milano, Via Soderini 24, 20146 Milano, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Palermo, via Alcide de Gasperi n. 81.

FATTO E DIRITTO



I

LA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELLA RICORRENTE

La prof.ssa Rosa D'amico, docente abilitata tramite SISSIS dell'Università degli Studi di Palermo, inserita nella graduatoria ad esaurimento (GAE) della provincia di Trapani nell'a.s. 2007/2008 nella classe di concorso A059, è stata immessa in ruolo l'1/9/2015 ai sensi dell'art. 1, comma 98, lett. *b*) (cosiddetta fase B della legge n. 107/2015), assumendo la titolarità su posto comune nella provincia di Milano.

Per il medesimo anno scolastico, tuttavia, la prof.ssa ha ottenuto l'incarico annuale ad Erice (Tp), dove ha svolto e superato l'anno di prova, prendendo successivamente servizio effettivo nell'Istituto assegnato dall'1/7/2016 al 31/8/2016 presso l'I.C. di Nova Milanese e dall'1/9/2016 presso l'Istituto comprensivo De Marchi di Paderno Dugnano (Mi).

La ricorrente ha presentato domanda per partecipare alla "fase C" della mobilità territoriale interprovinciale, secondo quanto previsto dal CCN integrativo del 2016 e dall'O.M. n. 241 del 2016 per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, indicando, tra gli altri, nelle preferenze dal n. 1 al n. 28, ambiti della regione siciliana e nella preferenza n. 29, l'ambito Lombardia 23 (**doc. 1 e 1bis**).

Nel dettaglio, poiché la ricorrente è residente nella provincia di Trapani, ha indicato ai primi due posti delle preferenze gli ambiti siciliani corrispondenti alla provincia di Trapani (rispettivamente ambiti Sicilia 28 e 27); in tali ambiti, la ricorrente avrebbe partecipato all'assegnazione della sede scolastica con un punteggio complessivo di n. 53 punti, di cui 6 riconosciuti per il ricongiungimento familiare.

Di seguito, l'ambito n. 20, corrispondente a una parte della provincia di Palermo; al quarto posto l'ambito n. 3 corrispondente a una parte della provincia di Agrigento. Successivamente, l'ambito n. 19 relativo ad altra parte della provincia di Palermo e, infine, tutti altri ambiti siciliani secondo il seguente ordine: 17, 21, 22, 18, 1, 2, 4, 5, 12, 11, 16, 10, 9, 8, 7, 5, 15, 13, 14, 23, 24, 26, 25.

In questi ambiti, invece, alla ricorrente sono stati riconosciuti 47 punti.

Con e-mail del 3/8/2016 (**doc. 2**), il M.i.u.r. comunicava all'odierna ricorrente l'avvenuto trasferimento presso l'ambito **Lombardia 0023** (cioè la preferenza n. 29)



riconoscendole un **punteggio** pari a **47**. Il M.i.u.r., ignorando le prime 28 preferenze espresse dalla prof.ssa D'Amico relative agli ambiti siciliani, ha trasferito la prof.ssa nel primo ambito prescelto fuori dalla Sicilia.

In seguito, dalla consultazione del bollettino dei trasferimenti del personale docente di ruolo (fase B, C, e D dell'art. 6 del CCNI) – scuola secondaria di primo grado per la provincia di Palermo – prot. n. 7344/U del 4/8/2016 (**doc. 3**), la ricorrente riscontrava la presenza di n. 11 docenti trasferiti con punteggio inferiore al proprio.

Si tratta dei sig.ri Scialabba, Zilocchi, Gagliano, Maenza, Bruno, Oliveri, Motta, Di Verde, Fraziano, Bongiovanni e Di Napoli, appartenenti alla medesima fase di mobilità della ricorrente (fase C), e, come la prof.ssa D'Amico, privi di titoli di precedenza.

Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Precedenza	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Codice CLC / Tipo Posto Sostegno
GIACALONE	ALBA	13/05/1975	PA	Precedenza prevista dal CCNI	47,00	C	PAMM04800X	DON MILANI - PA	A059
SCIALABBA	DOMENICA	05/09/1964	PA		45,00	C	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	A059
ZILOCCHI	LUCIA	17/04/1975	PV		45,00	C	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	A059
GAGLIANO	LUIGI	18/10/1978	NU		44,00	C	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	A059
MAENZA	LUIGIA	06/04/1972	PA		44,00	C	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	A059
BRUNO	PATRIZIA GIOVANNA	22/12/1958	CL		41,00	C	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	A059
OLIVERI	LAURA	13/03/1967	AG		40,00	C	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	A059
MOTTA	VALENTINA	24/03/1981	CO		40,00	C	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	A059
CASCIO	NUNZIETTA	06/11/1969	PA	Precedenza prevista dal CCNI	39,00	C	PAMM88501V	SANTA FLAVIA	A059
DI VERDE	DANIELA	14/11/1975	PA		39,00	C	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	A059
TOGO	GESUALDA	16/03/1960	CT	Precedenza prevista dal CCNI	38,00	C	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	A059
FRAZIANO	CROCIFISSA	01/08/1961	CL		37,00	C	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	A059
BARRIERA	FABIO	08/04/1967	PA	Precedenza prevista dal CCNI	30,00	C	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	A059
BONGIOVANNI	VITA	25/01/1955	TP		30,00	C	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	A059
VIZZI	DANIELA	26/06/1974	AG	Precedenza prevista dal CCNI	29,00	C	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	A059
DI NAPOLI	ROSSELLA	28/06/1979	PA		29,00	C	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	A059

Com'è facile riscontrare dalla tabella riportata, che è un estratto del bollettino pubblicato sul sito dell'U.S.R. Sicilia – A.T. Palermo il 4/8/2016 (doc. 3), tali docenti sono stati trasferiti in ambiti della Sicilia indicati anche dalla prof.ssa D'Amico **ma ad essa preferiti, sebbene con punteggio inferiore**. Infatti, a fronte di n. 47 punti riconosciuti alla ricorrente, i soggetti indicati con un punteggio compreso tra 45 e 29 punti, (quindi, inferiore a quello della ricorrente), hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti Sicilia 17, 18, 19, 20, 21 rientranti tra le prime scelte della prof.ssa D'Amico e per le quali, in ragione del miglior punteggio, avrebbe dovuto essere preferita.

In data 5/8/2016 la ricorrente presentava l'istanza di reclamo (**doc. 4**) e in data 8/8/2016 la richiesta di tentativo di conciliazione (**doc. 5**) ex art. 135 CCNL scuola, con contestuale istanza di accesso agli atti.

Entrambe le richieste, tuttavia, rimanevano inevase dalle amministrazioni.

Ma v'è di più.



Dalla consultazione del bollettino relativo ai movimenti della scuola secondaria di I grado per la provincia di Trapani, pubblicato in data 4/8/2016 con decr. prot. n. 9921 (doc. 6, p. 21), infatti, è emerso che il sig. Turrigiano Gaspare Giuseppe, dotato di precedenza *ex art.* 33, comma 5° ma appartenente alla fase D della mobilità, con un punteggio di n. 21 punti, è stato trasferito nell'ambito Sicilia 27 che rappresentava la seconda preferenza espressa dalla ricorrente, ambito per il quale la stessa concorreva con il punteggio di 47 + 6.

Giova anticipare sin da subito che le precedenze riconosciute e indicate nell'art. 13 del CCNI dell'8/4/2016, operano nell'ambito della sequenza operativa di appartenenza. In altre parole, chi appartiene alla fase D della mobilità ed è dotato di un titolo di preferenza, come il sig. Turrigiano, potrà essere preferito rispetto ai soggetti che accedono alla medesima fase di mobilità, ma non rispetto a coloro i quali appartengono a una fase precedente, come l'odierna ricorrente che ha partecipato alla fase C.

Sempre in relazione all'ambito territoriale di Trapani, è stato appreso che la sig.ra Lo Giudice Carmela (**doc. 6bis**), che appartiene alla medesima classe di concorso della ricorrente e alla quale era stato attribuito lo stesso punteggio della prof.ssa D'Amico, in seguito alla conciliazione *ex art.* 135 del CCNL scuola compiuta dall'U.S.R. Toscana, è stata assegnata anch'essa all'ambito territoriale Sicilia n. 27 della provincia di Trapani che, come detto, rappresentava la seconda preferenza espressa dalla ricorrente.

Tutto ciò dimostra come, pur essendoci posti disponibili nei primi ambiti prescelti dalla prof.ssa D'Amico, l'amministrazione ha inopinatamente preferito altri docenti con punteggio inferiore o uguale.

Infine, a far data dall'1/10/2016 la prof.ssa D'Amico ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto comprensivo Mazzini plesso Castronovo di Erice (Tp) (cfr. **doc. 6ter**).

Dall'esposizione delle vicende emerge *ictu oculi* che il comportamento posto in essere dall'amministrazione scolastica è gravemente lesivo dei diritti della ricorrente.



Il trasferimento della prof.ssa D'Amico in Lombardia, invece che in uno degli ambiti siciliani dalla stessa prescelti, disposta dal M.i.u.r., è illegittimo sotto più profili per i seguenti motivi.

II

SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Come già anticipato, la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è disciplinata dal CCNI sottoscritto l'8/4/2016 (**doc. 7**) e dall'ordinanza ministeriale n. 241/2016 che ha determinato le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo (**doc. 8**).

La disciplina è stata elaborata nel rispetto delle prescrizioni della l. n. 107/2015, art. 1, con la quale è stato dato avvio a un piano di assunzioni, attuato nell'anno 2015, che ha coinvolto anche la ricorrente.

Il piano straordinario di assunzioni è stato articolato in tre fasi.

In particolare, ai sensi del comma 96 dell'art. 1, il piano ha riguardato sia l'assunzione dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.M. n. 82 del 24/1/2012 (*"a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;"*), sia i docenti inseriti nelle Gae con i punteggi e i titoli posseduti con l'ultimo aggiornamento e valevoli per il triennio 2014/2017 (*"b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017."*).

Deve sottolinearsi che tale previsione estende il piano di assunzione anche a coloro che sono risultati semplicemente idonei (e non anche vincitori) al concorso bandito nel 2012. Tale circostanza è degna di nota posto che, come si avrà modo di argomentare *infra*, il riferimento a tali soggetti non è contenuto nel comma dedicato alla mobilità.



Infatti, già nella l. n. 107/2015 (cd. “Buona Scuola”) il legislatore ha introdotto la previsione del piano straordinario di mobilità, al quale ha partecipato anche la ricorrente.

Nel dettaglio, il comma 108 dell’art. 1 ha disposto: *“per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati. Per l’anno scolastico 2016/2017 l’assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell’organico dell’autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”*.

Pertanto, il legislatore ha previsto la partecipazione a tale piano di mobilità sia dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2014/2015, sia di quelli assunti con il piano straordinario di assunzioni *ex art.* 98 lettere b) e c) assegnati su sede provvisoria per l’a.s. 2015/2016, cioè i docenti inseriti nelle Gae. I secondi, cioè i docenti provenienti da Gae, dopo i primi, cioè i docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015.



L'attuazione del piano è stata affidata al Contratto collettivo nazionale integrativo dell'8/4/2016 e all'ordinanza ministeriale n. 241/2016.

Il piano della mobilità è stato suddiviso in quattro fasi, che si sono susseguite in ordine cronologico.

Ebbene, la fase A è stata quella relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi zero e A del piano straordinario previsto dalla legge n. 107.

La fase B, invece, è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, successivamente, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso del 2012.

La fase C è quella cui la ricorrente ha partecipato. Il contratto collettivo integrativo ha previsto che *“gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

Infine, la fase D è stata quella relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi zero e A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso 2012.

Nel dettaglio, l'allegato 1 a predetto CCNI ha stabilito l'ordine delle operazioni dei movimenti:

“a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) -1)2-) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabili;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;



c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”.

Per ciascuna delle operazioni, il CCNI ha previsto che l'ordine di graduatoria degli aspiranti fosse determinato, per ciascuna preferenza, sulla base della valutazione dei titoli.

Inoltre, è espressamente previsto che l'ordine d'esame delle richieste è dato dal punteggio più alto. A parità di punteggio e precedenza, invece, la posizione in graduatoria sarebbe stata determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

Per completezza espositiva si precisa che il Tar Lazio ha sospeso l'Ordinanza ministeriale n. 241/2016 (**doc. 9**), dubitando, peraltro, della legittimità costituzionale della normativa sottesa al procedimento.

Nel dettaglio, è stato sostenuto in giudizio che l'art. 398, comma 1 del T.U. (che non è stato derogato dalla l. n. 107/2015) impone la natura provinciale dei ruoli del personale docente.

Inoltre, è stato rilevato come gli assunti in fase “B” e “C” da piano straordinario siano stati ingiustamente scavalcati e subordinati sostanzialmente a tutti, con gravissima disparità di trattamento, senza il rigoroso rispetto delle norme di legge (andando anche contro le stesse disposizioni della l. n. 107/2015) e senza il rispetto della loro posizione lavorativa, corrispondente all'inserimento pluriennale nella Gae provinciale ed espressa dal punteggio, nonché contraddittoriamente rispetto alla già avvenuta incardinazione dei ricorrenti nelle sedi assegnate in sede di differimento, che questi docenti hanno il diritto di conservare.

III

VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ – OMESSA VALUTAZIONE DELLE PREFERENZE ESPRESSE DALLA RICORRENTE – SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI NEGLI AMBITI SICILIANI INDICATI DALLA



**RICORRENTE – ILLOGICITÀ DELL’AGIRE DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
- ECCESSO DI POTERE.**

Alla luce del suesposto quadro normativo è di tutta evidenza che la ricorrente sia stata illegittimamente pretermessa nell’assegnazione della sede scolastica e che il M.i.u.r e gli uffici scolastici siano incorsi in gravi errori nella gestione della procedura di mobilità – circostanza, peraltro, che è stata oggetto di grande risonanza a livello mediatico.

La disciplina citata, infatti, ferma la distinzione in fasi, **prevede quale unico criterio di assegnazione delle sedi quello del punteggio più alto.**

E, invece, è stato evidenziato come la ricorrente sia stata inopinatamente superata da ben 11 altri docenti appartenenti alla medesima fase negli ambiti relativi alla provincia di Palermo e da un docente appartenente ad una fase successiva (D) nella provincia di Trapani (sua provincia di residenza).

Eppure il dato normativo era chiaro: *“l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”* (cfr. all. 1 - ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo al CCNI – doc. 7).

Nel rispetto di tale regola, allora, **la sig.ra D’Amico avrebbe dovuto essere preferita in quasi tutti gli ambiti siciliani espressi quali preferenze nella domanda di mobilità.**

Nel dettaglio, premettendo che il sistema ha attribuito alla ricorrente n. 47 punti e che la stessa ha espresso la preferenza, nei primi 28 posti, per alcuni ambiti siciliani, ci si chiede perché la stessa sia stata scavalcata da docenti con punteggio inferiore; e ciò è accaduto sia rispetto ai docenti con un punteggio di poco inferiore, sia rispetto a coloro che vantavano un punteggio di gran lunga inferiore.

Ad esempio, nell’ambito Sicilia 19 hanno ottenuto il trasferimento sia la sig.ra Scialabba, con un punteggio di 45 punti, sia la sig.ra Di Napoli, con un punteggio di 29 punti (cioè ben 18 punti in meno!).

Nell’ambito Sicilia 17, invece, la ricorrente è stata illegittimamente “scavalcata” dai sig.ri Zilocchi (punti 45), Gagliano (punti 44), Bruno (punti 41), Oliveri (punti 40), Motta (punti 40) e Bongiovanni (punti 30).



Nell'ambito Sicilia 18 è stata assegnata, al posto della ricorrente, la sig.ra Di Verde (punti 39).

Infine, nell'ambito Sicilia 20 (affidente alla provincia di Palermo ma inserito dalla ricorrente come terza preferenza perché territorialmente vicino alla provincia di residenza della prof.ssa D'Amico) è stata preferita la sig.ra Maenza (punti 44) e nell'ambito 21 la sig.ra Fraziano (punti 37).

Peraltro, è stato appreso dalla stampa che l'errore cui è incorso il Ministero è stato dovuto a un presunto difetto dell'algoritmo elaborato dal Ministero stesso per evadere le richieste di mobilità (**doc. 10 e 10bis**).

Ma, al di là del mezzo utilizzato, è evidente la falla cui è incorso il sistema della mobilità nella scuola, che ha dato luogo a illegittime e macroscopiche disparità tra docenti, molti dei quali sono stati superati da colleghi con molta meno esperienza e punteggio nettamente inferiore.

A ciò si aggiunga che il Ministero non ha mai proceduto a un controllo dei risultati ottenuti attraverso l'utilizzo di predetto algoritmo.

Nonostante gli incontestabili errori cui è incorso in riferimento alla odierna ricorrente, il M.i.u.r. non ha neanche dato riscontro alla richiesta di conciliazione avanzata dalla prof.ssa D'Amico, tramite la quale avrebbe potuto correggere gli errori ed evitare di cagionare un grave danno alla ricorrente.

È di tutta evidenza, dunque, che i trasferimenti operati dal M.i.u.r. contravvengono tutte le disposizioni di legge, regolamento e CCNI disciplinanti la mobilità del personale docente ed educativo e che **tale errore materiale debba essere immediatamente rimosso.**

Il trasferimento presso l'Ambito Territoriale di Milano, avvenuto in violazioni della normativa ministeriale e contrattual-collettiva citata, è il risultato di un'azione gestionale superficiale, non avendo il M.i.u.r. tenuto conto delle esigenze della docente e dell'ordine di preferenza da essa scelto.

Alcune illegittimità si sono riscontrate anche nell'ambito Sicilia 27.

Tale ambito è quello che include parte della provincia di Trapani, in cui la ricorrente ha la residenza. In questo caso, dunque, il sistema avrebbe dovuto riconoscere alla



ricorrente il punteggio complessivo di 53 punti, cioè 47 di punteggio base e 6 per il Comune di ricongiungimento.

E, invece, dalla consultazione delle notizie pubblicate sul sito dell'U.S.R. Sicilia, è stato appreso che l'ufficio scolastico regionale della Sicilia ha disposto l'assegnazione della cattedra alla sig.ra Carmela Lo Giudice, la quale oltre ad appartenere alla medesima classe di concorso A059 aveva il medesimo punteggio della ricorrente.

Ciò è avvenuto a seguito di conciliazione.

A tal proposito si sottolinea, e si anticipa, la disparità di trattamento operata dal M.i.u.r. che ha deciso di conciliare con la sig.ra Lo Giudice per la medesima illegittimità subita dalla ricorrente e non anche con la ricorrente stessa.

Tale circostanza dimostra come la preferenza espressa dalla sig.ra D'Amico per l'ambito Sicilia 27 non sia stata in alcun modo presa in considerazione, sebbene vi fosse la disponibilità della cattedra.

Orbene, le vicende appena rilevate dimostrano che **l'amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.**

L'elenco dei docenti trasferiti negli ambiti relativi alla provincia di Palermo comprende, infatti, concorrenti, i quali, pur concorrendo per la stessa classe di concorso (scuola secondaria di primo grado), per la stessa tipologia di posto (comune) nonché per la stessa fase (fase C) dell'istante, hanno un punteggio inferiore, senza peraltro che risultino titolari di alcuno dei criteri di precedenza stabiliti dall'art. 13 citato.

L'operato dell'amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese negli ambiti territoriali Sicilia 17, 18, 19, 20, 21 (indicate dall'istante quale prime preferenze) a docenti con punteggio inferiore ha violato le regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost.



Appare macroscopico, altresì, l'errore compiuto dall'amministrazione scolastica in relazione all'**ambito 20** (territorialmente vicino alla provincia di residenza della ricorrente), nel quale è stata assegnata la prof.ssa Maenza Luigia con un punteggio di n. 44 punti, a fronte dei n. 47 punti riconosciuti all'odierna ricorrente.

L'errore è stato rilevato anche da parte di altri Tribunali in vicende analoghe in cui alcuni docenti sono stati scavalcati da colleghi con punteggio inferiore e sono stati trasferiti in sedi molto lontane dal comune di residenza, violando il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Detto principio *“vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”* (cfr. Trib. Trani, 16/9/2016 – **doc. 11** e Trib. Taranto, 20/9/2016 **doc. 12**).

IV

VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ – ASSEGNAZIONE DI UN POSTO NELL'AMBITO PER CUI ERA STATA ESPRESSA LA PREFERENZA DALLA RICORRENTE A UN DOCENTE RIENTRANTE NELLA FASE D CHE AVREBBE DOVUTO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ NEI LIMITI DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI A CONCLUSIONE DELLA FASE C

La circostanza secondo cui le preferenze espresse dalla ricorrente non sono state considerate, né correttamente valutate, risulta ulteriormente confermata anche in relazione agli ambiti assegnati ai candidati appartenenti alla differente e successiva fase D della procedura di mobilità.

Come già anticipato nella parte relativa al quadro normativo, il CCNI prevede, in riferimento alla fase D, *“gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito*



della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Ebbene, la norma contrattuale (cfr. art. 6 CCNI) ha previsto in maniera chiara che la predetta **fase D** si svolga “**nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti**”.

La norma, dunque, prevede che una volta che i predetti docenti decidano di presentare domanda per altra provincia rispetto a quella nella quale hanno prestato servizio o per la quale hanno partecipato e superato il concorso e nella quale sono stati immessi in ruolo, partecipano alla procedura di mobilità in una fase successiva (fase D) rispetto a quella (fase C) dei docenti coinvolti – obbligatoriamente – nella procedura di mobilità nazionale e nei limiti dei posti rimasti disponibili al termine della fase C.

Orbene, in violazione della disciplina illustrata, dai bollettini dei movimenti emerge che l'U.S.R. Sicilia ha attribuito la cattedra nell'ambito Sicilia 27 al sig. Gaspare Turrigiano, appartenente alla fase di mobilità D, con un punteggio complessivo di 21 punti (cfr. doc. 6).

Un docente che ha partecipato alla Fase D della procedura è stato preferito alla sig.ra D'Amico in uno degli ambiti espresso quale preferenza dalla ricorrente.

Così facendo, l'amministrazione scolastica ha violato le disposizioni imperative che disciplinano la mobilità secondo una sequenza di fasi; a tal proposito è evidente che i docenti della fase C vengano prima, nell'assegnazione degli ambiti, degli insegnanti che hanno partecipato alla fase D.

Infatti, il quadro normativo sopra riferito e, in particolare, il CCNI ha previsto imperativamente la distinzione della mobilità in fasi e, dunque, la “precedenza” riservata agli appartenenti alla fase C rispetto a coloro i quali appartengono alla fase D.

In altre parole, nel caso della mobilità interprovinciale, i soggetti titolari di 104 o di altre ipotesi di precedenza, appartenenti alla fase D, non potranno vantare alcuna precedenza nei confronti di coloro che parteciperanno ai movimenti interprovinciali



nelle fasi precedenti, e saranno così costretti ad accontentarsi dei posti residuati nonostante siano beneficiari del diritto di precedenza.

Peraltro, a nulla può rilevare il fatto che al sig. Turrigiano sia stata riconosciuta una precedenza prevista dal CCNI; e ciò poiché tali precedenze rilevano solo nell'ambito di ciascuna fase di appartenenza e non consentono, dunque, di far prevalere sui docenti che per previsione normativa hanno la priorità nell'assegnazione della sede.

Il posto non assegnato alla ricorrente nell'ambito Sicilia 27 è stato quindi occupato da un candidato che non poteva concorrere su quel posto, ma esclusivamente su quello eventualmente rimasto disponibile dopo la fase C.

Anche sulla base di tale ulteriore motivo, il provvedimento di trasferimento della sig.ra D'Amico è illegittimo.

V

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DELL'OBLIGO DI MOTIVAZIONE, DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

In conclusione, la condotta amministrativa adottata dal M.i.u.r. e dagli uffici scolastici concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8/4/2016 e dell'O.M. n. 241/2016.

I gravi errori cui è incorsa l'amministrazione scolastica rispetto alla domanda di mobilità della prof.ssa D'Amico, nonché il mancato accoglimento del reclamo e della conciliazione, oltre ad aver cagionato un grave e irreparabile danno alla ricorrente, manifestano palesemente la violazione dei principi in materia di azione amministrativa.

La riferita inerzia è a maggior ragione inescusabile per una parte pubblica, destinataria di regole di trasparenza, correttezza, imparzialità, chiamata costantemente a giustificare la propria condotta.

Orbene, senza dubbio tutta la procedura di mobilità è stata realizzata senza il rispetto del canone della trasparenza.



Invero, i bollettini dei trasferimenti pubblicati sui siti internet dell'U.S.R. Sicilia sono stati redatti in maniera tale da non consentire alcuna verifica della correttezza dei dati o della correttezza dei criteri utilizzati per l'attribuzione dei punteggi e delle priorità.

Ad esempio, in relazione all'attribuzione del punteggio, non è possibile verificare se sia stato riconosciuto o meno il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento ai familiari.

Tantomeno è possibile verificare la correttezza dell'amministrazione nell'attribuzione del punteggio in relazione ai titoli o al servizio valutabile.

Infine, dagli elenchi pubblicati non è possibile verificare, in relazione ad alcuni docenti, l'effettiva natura della precedenza riconosciuta, stante che la stessa viene genericamente indicata come *“precedenza prevista da CCNP”*.

Pertanto, considerando che il sistema delle precedenze è specificamente disciplinato dal CCNI secondo anche le fasi di mobilità nell'ambito delle quali operano, gli elenchi così redatti non consentono ai controinteressati l'effettiva verifica della esistenza o meno dei requisiti per farla valere e, dunque, della correttezza dell'operato dell'amministrazione scolastica.

Pertanto, la condotta dell'amministrazione scolastica è stata contraddittoria, poiché è stata smentita, per quanto riguarda modalità e contenuti, da atti emanati dal Ministero.

A tal proposito, si richiama il documento pubblicato sul sito del M.i.u.r. *“Appunto su algoritmo di nomina utilizzato per la fase C” (doc. 13)* in cui si legge *“in particolare, anche per la fase C l'assegnazione degli aspiranti ai posti avverrà con una particolare attenzione a garantire al massimo delle possibilità che ciascuno sia assegnato proprio alla prima tra le province secondo l'ordine delle preferenze espresse. Solo se nella prima provincia non sarà possibile trovare posto, perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio che hanno scelto quella provincia come prima, allora capiterà che la proposta di incarico a tempo indeterminato sarà effettuata per una provincia diversa”*.

Anche in considerazioni di tali appunti, emerge che l'unico criterio che l'amministrazione avrebbe dovuto utilizzare è quello del punteggio più alto che,



tuttavia, è stato macroscopicamente violato rispetto alla posizione della prof.ssa D'Amico.

Ebbene, è stato dimostrato che docenti appartenenti alla medesima fase ma con un punteggio inferiore, o addirittura appartenenti alla fase successiva, sono stati preferiti alla prof.ssa D'Amico; ciò dimostra, da un lato, la sussistenza di posti disponibili rientranti nei primi ambiti di preferenza espressi dalla docente e, dall'altro lato, la violazione da parte del M.i.u.r. e dell'U.S.R. Sicilia dei criteri di assegnazione fondati sulla preferenza espressa da parte dei docenti.

A ciò si aggiunga che il M.i.u.r., non facendo seguito alla richiesta di conciliazione avanzata dalla prof.ssa D'Amico, ha posto in essere una disparità di trattamento rispetto alla prof.ssa Lo Giudice la quale, versando nella medesima situazione della ricorrente, ha ottenuto grazie alla conciliazione, l'assegnazione nell'ambito richiesto. Pertanto, il comportamento dell'amministrazione scolastica appare illegittimo anche sotto questo ulteriore profilo e, pertanto, dovrà essere censurato.

Tutto ciò premesso, **l'eventuale accoglimento del presente ricorso potrà sortire un effetto utile per la ricorrente solo nel caso in cui intervenga prima della conclusione dell'attuale anno scolastico.** La definizione del medesimo in tempi brevi, peraltro, agevolerebbe anche l'amministrazione scolastica la quale potrebbe eventualmente dare esecuzione alla decisione anche nell'ambito della procedura relativa ai trasferimenti, la cui conclusione è orientativamente prevista per il 31/5/2016, senza così che venga arrecato pregiudizio al buon andamento della p.a.

In ragione di tali argomenti, **si chiede la sollecita fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso.**

Per quanto sopra esposto, la prof.ssa Rosa D'Amico, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, chiede che:

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI TRAPANI – G. L.

disattese e reiette ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che il trasferimento della prof.ssa D'Amico disposto con nota del 3/8/2016 del M.i.u.r. nell'ambito Lombardia 23 è illegittimo e/o nullo o



annullarlo poiché adottato in violazione delle disposizioni legislative, ministeriali e contrattual-collettive per i motivi di cui in narrativa;

ritenere e dichiarare il diritto della prof.ssa D'Amico a ottenere all'assegnazione definitiva presso una sede scolastica dell'ambito territoriale Sicilia 28, ovvero, in subordine, Sicilia 27, 20, 3, 19, 17, 21, 22, 18 ovvero, in via ulteriormente gradata, 1, 2, 4, 5, 12, 11, 16, 10, 9, 8, 7, 6, 15, 13, 14, 23, 24, 26 o 25, cioè ad uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di mobilità (doc. 1), secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità;

per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti all'assegnazione definitiva della prof.ssa D'Amico presso una sede scolastica dell'ambito territoriale Sicilia 28, ovvero, in subordine, Sicilia 27, 20, 3, 19, 17, 21, 22, 18 ovvero, in via ulteriormente gradata, 1, 2, 4, 5, 12, 11, 16, 10, 9, 8, 7, 6, 15, 13, 14, 23, 24, 26 o 25, cioè ad uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

Con vittoria di spese compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

ISTANZA PER LA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Stante l'elevato numero dei controinteressati, costituiti dai docenti che nella procedura di mobilità impugnata hanno avuto assegnato un ambito territoriale sito nella regione siciliana, appare estremamente difficoltoso procedere alla loro individuazione e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento.

Per quanto sopra, si chiede che codesto Tribunale voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai potenziali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, attraverso pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione di udienza sul sito internet del M.I.U.R. e – se necessario – dell'USR Sicilia (<http://www.istruzionesicilia.it/>).

Con vittoria di spese e compensi, oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge.

Si depositano telematicamente i seguenti documenti:

1. domanda di mobilità territoriale della prof.ssa D'Amico;



- 1bis. domanda di mobilità territoriale della prof.ssa D'Amico;
2. email del 3/8/2016 del M.i.u.r.;
3. nota prot. n. 7344 del 4/8/2016 dell'U.s.p. Palermo e bollettino trasferimenti della scuola secondaria di I grado per la provincia di Palermo;
4. reclamo del 5/8/2016 e ricevute di protocollo;
5. richiesta tentativo di conciliazione dell'8/8/2016 e ricevute di protocollo;
- 5bis. Nota pec errato inserimento prof.ssa D'Amico conciliazione;
6. bollettino trasferimenti scuola secondaria di I grado per la provincia di Trapani;
- 6bis. nota prot. 9921 del 4/8/2016 dell'U.S.R. Sicilia, ambito territoriale Trapani;
7. CCNI dell'8/4/2016;
8. O.M. dell'8/4/2016;
9. ordinanze del Tar Lazio;
10. e 10 bis. articoli giornale;
11. ordinanza del Tribunale di Trani del 16/9/2016;
12. ordinanza del Tribunale di Taranto del 20/9/2016;
13. Appunto su algoritmo di nomina utilizzato per la fase C.

Al fine del versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, i sottoscritti difensori dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminabile e che lo stesso ammonta a € 259,00 trattandosi di controversia di lavoro.

Trapani - Palermo 24/10/2016

avv. prof. Lorenzo Maria Dentici

avv. Federica Bonsangue

avv. Alberto Romano

